

**Premesso** che alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica;

**Considerato che:**

- che l'evento sismico del 26-10-2016, con registrate scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, ha notevolmente aggravato la condizione di agibilità degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- che in data 30-10-2016 si è verificato un nuovo evento sismico di elevatissima potenza, magnitudo 6.5, che ha compromesso le condizioni statiche degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- che in data 18-01-2017 si è verificato un ulteriore evento sismico di magnitudo 5.5 aggravando le situazioni già precarie degli immobili in precedenza danneggiati;

**Rilevato** che in conseguenza ai gravi eventi sismici si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causata dalla lesione e dal danneggiamento di infrastrutture pubbliche e di fabbricati privati situati nel territorio interessato, che comportano un consistente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche o private con pericolo di compromissione della pubblica incolumità anche verso altri fabbricati agibili;

**Preso atto** che il fabbricato sito in Fraz. Venamartello di Acquasanta Terme, censito catastalmente al foglio di mappa 34 particella 67 è stato danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

**Accertato** che il fabbricato risulta catastalmente di proprietà:

- Sig. Velenosi Giovanni, nato ad Acquasanta terme il 22/07/1923;
- Sig.ra Montani Lalla, nata ad Appignano del Tronto il 26/07/1933;
- Sig.ra Velenosi Felicita, nata ad Appignano del Tronto il 20/01/1960;
- Sig.ra Velenosi Serena, nata a Fermo il 08/10/1985;

**Vista** la scheda di valutazione G.T.S. scheda 7 del 28/04/2017, appositamente redatta dai Tecnici incaricati e dai Vigili del fuoco della verifica delle condizioni statiche e di sicurezza strutturale e degli impianti, relativi all'immobile interessato dall'evento dalla quale si rileva: *“Trattasi di fabbricato in murature avente tra piani fuori terra e copertura in legno. Si riscontrano lesioni compatibili con ribaltamenti ed espulsioni di muratura che interessano la via pubblica. Si indica la realizzazione di tirantature diffuse delle pareti lato strada.”*:

**Ravvisata**, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti, mediante interventi di puntellamento e messa in sicurezza e senza spese a carico dei proprietari dei suddetti immobili, per i quali, alla luce delle verifiche attuate, resta esclusa qualsivoglia possibilità di ripristino;

**Vista** l'ODPC 389 del 28 -08-2016 art. 3 co. 2;

**Atteso che:**

- l'intervento di che trattasi rientra nelle fattispecie indicate al comma 2 della succitata Ordinanza in quanto, in particolare, finalizzato a garantire interventi di ripristino della viabilità e la messa in sicurezza della strada Comunale;
- esiste un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica dovuto all'aggravarsi della minaccia di crollo sulla strada comunale dell'edificio;
- al sopralluogo in cui è stata redatta la richiamata scheda di valutazione G.T.S. era presente un funzionario del Mi.B.A.C.T.;

**Dato atto** che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

**Ritenuto** di dover tutelare la pubblica incolumità e garantire il transito sulla pubblica via, provvedendo, per il tramite dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso ditta esterna, al puntellamento del suddetto fabbricato come riportato nella scheda di valutazione G.T.S. sopra richiamata;

**Viste** le note procedurali della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) prot. n. UC/TERAG16/0047429 del 15-09-2016 e prot. n. UC/TERAG16/0048130 del 19-09-2016;

**Tenuto** conto delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13/10/2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario*

*dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”;*

**Accertato** che:

- l'intervento risulta necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità per quanto sopra riportato;
- la messa in sicurezza dell'edificio deve essere effettuata con estrema urgenza;

**Viste:**

- l' OCDPC n.388 del 26/08/2016;
- l' OCDPC n.388 del 28/08/2016;
- l' OCDPC n.391 del 01/09/2016;
- l' OCDPC n.393 del 13/09/2016;

**Visti:**

- l'art.108 del D.Lgs n.112/1998;
- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt.50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente statuto comunale;

**Visto** l'art. 1 comma 2-septies della Legge n. 45 del 10.04.2017: *“La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati.”;*

**ORDINA**

- 1) la messa in sicurezza d'ufficio del fabbricato sopra descritto secondo le indicazioni riportate nella scheda di valutazione G.T.S. e/o comunque in funzione della finalità della presente ordinanza, senza spesa alcuna a carico degli interessati, al fine di tutelare la pubblica incolumità, dell'immobile sito in Fraz. Venamartello di Acquasanta Terme, foglio di mappa 34 particella 67 di proprietà:
  - Sig. Velenosi Giovanni, nato ad Acquasanta terme il 22/07/1923;
  - Sig.ra Montani Lalla, nata ad Appignano del Tronto il 26/07/1933;
  - Sig.ra Velenosi Felicita, nata ad Appignano del Tronto il 20/01/1960;
  - Sig.ra Velenosi Serena, nata a Fermo il 08/10/1985;
- 2) Al soggetto gestore del servizio di raccolta Picenambiente s.p.a. l'avvio delle operazioni di rimozione delle eventuali macerie trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo della presente Ordinanza;
- 3) Al Comando di Polizia Municipale notificazione della presente Ordinanza.

**INDIVIDUA**

Ai sensi della L. 90 del 07-08-1991 quale responsabile del procedimento l'arch. Stefano Lo Parco dell'ufficio tecnico comunale, contattabile al n. 0736-8012.62 int. 425, e che gli atti relativi al presente provvedimento sono disponibili per la visione o l'estrazione di copia presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

**DISPONE**

- che le opere di messa in sicurezza siano eseguite a cura di Ditta incaricata preposta a tale compito;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune anche per le finalità di cui all'art. 1 comma 2-septies della Legge n. 45 del 10.04.2017;

- copia della presente ordinanza sia notificata:
  - o ai proprietari degli immobili come sopra individuati;
  - o al C.C.R. Marche – Soggetto Attuatore;
  - o alla Prefettura uffici di Ascoli Piceno;
  - o al Servizio ITE della Regione Marche - PF. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Ascoli Piceno
  - o alla stazione dei Carabinieri di Acquasanta Terme (AP)
  - o alla Procura delle Repubblica di Ascoli Piceno
  - o Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)

### **INFORMA**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche entro gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica;
- straordinario al Capo dello Stato entro gg.120 (centoventi) dalla data di notifica.